



Proposta di legge n. 71/10[^]
di iniziativa dei Consiglieri regionali O. Greco, M. D'Acri, F. D'Agostino,
V. Pasqua e F. Sergio recante:
**“Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del
gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici”**

Testo licenziato dalla Seconda Commissione e sottoposto al drafting

Relazione sulla proposta di legge regionale presentata dai Consiglieri Greco Orlandino, D'Acri Mauro, D'Agostino Francesco, Pasqua Vincenzo, Sergio Franco (Gruppo Oliverio Presidente) avente ad oggetto: *“Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici”*.

La stagione turistica calabrese è legata soprattutto al turismo balneare e a quello montano, e si concentra in particolare nei mesi estivi di luglio e agosto e a quelli invernali di dicembre e gennaio. Sicuramente non è abbastanza, considerato che proprio il turismo dovrebbe essere per la Calabria settore di punta per lo sviluppo e la crescita. Diventa allora fondamentale, in una regione dotata di straordinarie risorse e potenzialità ambientali, destagionalizzare il turismo, rendendo la Calabria una terra capace di attrarre turisti 12 mesi all'anno.

La proposta di legge individua nel turismo golfistico un'importante opportunità economica a supporto del sistema alberghiero e dell'intero sistema turistico regionale. Si propone quindi un salto di livello nel settore del turismo calabrese, sia di “qualità” che di “quantità”. La qualità riguarda l'aspetto specialistico del turismo che si propone, quello sportivo di buon livello, cioè l'attività golfistica che porterebbe la nostra regione a competere nei circuiti nazionali ed internazionali che tale disciplina sportiva offre. Questi circuiti hanno, in particolare, lo spirito di utilizzare territori di naturale e diversificata bellezza, diffusi in tutto il mondo, proprio mettendoli in relazione tra loro e con le grandi città, garantendo così l'internazionalizzazione dell'attività turistica.

Per quanto attiene, invece, la caratteristica della quantità dell'offerta turistica, questa si identifica essenzialmente con la “destagionalizzazione”, cioè il prolungamento della stagione turistica che dovrà costituire un efficace volano di ripresa e di sviluppo per l'intera economia della Calabria. Destagionalizzare vuol dire differenziare ed elevare il prodotto turistico calabrese sfruttando le potenzialità di un territorio che possiede abbondante offerta di luoghi idonei per bellezza ed importanza naturalistica e culturale.

L'organizzazione golfistica mondiale si trova attualmente in un momento di forte espansione, contrariamente allo stato di criticità dell'industria turistica in generale, registrando negli ultimi anni un incremento del 10% del numero dei campi da golf nel mondo e l'aumento dei turisti per questo sport dai 7,9 milioni nel 1989 ai 15 milioni nel 2006, con una previsione a tutto il 2015 di circa 25 milioni di presenze esclusivamente per la pratica del golf!

Tale ultimo dato dell'indagine di mercato conferma con assoluta certezza che non è più vero che il golf è uno sport d'élite. Tale disciplina sportiva, con la nuova rete ed i circuiti golfistici nel mondo, ha mutato le condizioni culturali e sociali dell'utenza e degli imprenditori interessati ad investire nel settore.

Oggi il golf è praticato da moltissime persone di varia estrazione sociale e culturale che desiderano semplicemente l'opportunità di svolgere un'attività all'aria aperta e ad avere un salubre distacco dalla vita stressante della quotidianità dei centri urbani.

Ad assicurare tali finalità un ruolo molto importante giocano i siti delle localizzazioni dei campi da golf e delle relative strutture ricettive. La scelta del sito e della fattibilità dell'impianto sportivo, ovviamente, sarà vincolata e dipenderà dall'ampiezza del territorio (min. 700.000 mq) e dalla capacità di offrire adeguate strutture ricettive residenziali e relativi servizi per l'utenza già preesistenti nell'immediato comprensorio territoriale, oppure, in carenza, quale premialità di sostegno all'iniziativa, ci sarà la possibilità di insediare nuove ed adeguate strutture nella medesima area dell'impianto con indici volumetrici, vincoli di destinazione e relative penali in caso di chiusura dell'attività ricettiva, da approvare in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti e previo parere di tutti gli enti preposti al controllo.

E' opportuno, inoltre, porre una particolare attenzione da parte del Consiglio e dell'opinione pubblica nei riguardi delle concrete e positive ripercussioni economiche, occupazionali e d'immagine per i territori comunali che daranno attuazione a specifici programmi e proposte, singolarmente o in associazione tra comuni, che consentiranno la realizzazione e gestione di campi da golf, soprattutto quando realizzati in aree particolarmente predisposte a riceverli.

I campi da golf sono fra le attività che offrono il più elevato contributo all'ambiente ed al recupero di aree naturali degradate, in quanto sono finalizzati alla realizzazione e gestione di vaste aree verdi, quindi, con l'esaltazione della bellezza naturalistica tipica della zona.

Tale finalità sarà, comunque, assicurata dall'esame del progetto, mediante conferenza dei servizi convocata dal Comune, da parte di tutti gli enti preposti alla gestione dei vincoli ricadenti nelle aree interessate agli impianti, prima dell'approvazione. Ciò vuol dire che i campi da golf e le eventuali strutture ricettive dovranno essere eseguiti in conformità alle norme di legge, con specifico riferimento a quelle di tutela ambientale, storico-culturale, paesaggistica, geomorfologica, sanitarie e per il superamento delle barriere architettoniche, nonché in linea con le norme tecniche in materia di impiantistica sportiva e golfistica stabilite dal Coni.

In generale la presente proposta di legge dispone di principi generali, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione italiana che detta le norme in materia di potestà legislativa delle regioni, che mirano alla qualificazione dell'offerta turistica in Calabria attraverso iniziative volte all'accoglienza dei flussi turistici di altre zone d'Italia e soprattutto dall'estero, attraverso la realizzazione di un qualificato sistema golfistico regionale.

Relazione tecnico finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo : Legge regionale recante “Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici”

Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La realizzazione dei campi e delle strutture, avverrà ad opera di investitori privati i quali si occuperanno anche della gestione delle stesse. E’ previsto un notevole effetto moltiplicatore in ambito turistico ed occupazionale, che viene di seguito sintetizzato:

- incremento delle presenze turistiche sia a livello qualitativo che quantitativo;
- miglioramento dell’offerta turistica ed ampliamento della durata media della stagione turistica (destagionalizzazione 10 mesi alta stagione invernale);
- creazione di nuovi posti di lavoro, sia diretti che indiretti.

In ordine all’aspetto turistico, si prevede di attirare un flusso di turisti del golf di circa 375.000 presenze all’anno, tutti fuori della stagione turistica classica.

Tale dato si ottiene mediante la realizzazione di campi da golf da almeno 18 buche ciascuno.

Le statistiche condotte a livello nazionale ed europeo dimostrano inoltre che i giocatori di golf nel 20 per cento dei casi portano con loro accompagnatori non giocatori, il che porta il totale delle presenze aggiuntive intorno alle 460.000 unità. Da tale risultato occorre sottrarre la corretta stima al 75% di “occupancy”, per un totale complessivo di 375.000 presenze turistiche aggiuntive annuali.

Presenze turistiche
5 campi da golf da 27 buche (100 ettari ad impianto)
320 clienti al giorno a campo x 8 mesi (240 giorni) x 5 impianti = 384.000 presenze di giocatori
+ 20% di accompagnatori non giocatori = 76.800
Totale: 460.800 presenze – la corretta stima al 75% di occupancy = 350.000 presenze turistiche complessive

Fonte dati: studio di fattibilità indicato nel progetto “Calabria Golf Destination”

Con riferimento alle ricadute occupazionali, la stima del piano occupazionale prevede per ogni impianto golfistico, completo di strutture ricettive e servizi, circa 270 occupati diretti per come indicati nella seguente tabella.

	Hotel	Golf	Spa	RTA	Totale
Direttore	1	1	1	-	3
Front Office					
Capo Ricevimento	2			1	3
Portineria	4	2		4	10
Facchinaggio	6	1			7
Receptionist	8	4	2	6	20
<i>Reception, portineria, facchinaggio</i>	20	7	2	11	40
Room division					
Housekeeper	1	1		1	3
Personale ai piani	15			15	30
<i>Housekeeper, personale ai piani</i>	16	1	-	16	33
Food & Beverage					
Chef	1	1			2
Brigata di cucina	8	3			11
Maitre	1	1			2
Personale sala	16	6			22
Barman	6	3			9
<i>Chef, maitre, personale sala e barman</i>	32	14	-	-	46
Sale congressi					
<i>Responsabile sala</i>	2	-	-	-	2
Banchettistica					
Chef	1				1
Brigata di cucina	12				12
Maitre	1				1
Personale di sala	24				24
<i>Chef, maitre, personale sala</i>	37	-	-	-	37
SPA e altre facilities					
Istruttori		4	2		6
Massaggiatori			4		4
Estetiste			4		4
Kinder zone, animazione	8				8
Pulizia facilities		6			
Caddies golf		10			10
Pro-shop		3			3
<i>Istruttori, caddies, pro-shop</i>	8	23	10	-	35
Servizi generali					
Amministrazione	7	1		1	9
Commerciale	5	1		1	7
Manutentori	8	2		4	14
Green keepers e tecnici		10			10
Economato	5			1	6
<i>Amministrazione, marketing, manutentori</i>	25	14	-	7	46
Totale personale fisso	141	60	13	34	248
Totale personale stagionale	20	7			27

Fonte dati: studio di fattibilità indicato nel progetto "Calabria Golf Destination"

Quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La realizzazione dei campi da golf, infatti, e delle strutture di ricettività turistica sportiva e residenziale ad essi connesse avverrà esclusivamente ad opera di investitori privati.

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

In particolare:

- l'Art. 1 non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché nello stesso vengono elencati i principi generali e le finalità della legge. Si precisa altresì che, gli accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento, nonché le agevolazioni di carattere procedurale ed amministrativo, e gli incentivi premiali sulle fattibilità urbanistiche ed edilizie nei territori comunali interessati, previsti al comma 3 dello stesso articolo, non riguardano aspetti di carattere finanziario;
- l'Art. 2 non comporta criticità in ordine alla norma finanziaria. Infatti, nello stesso articolo vengono descritti i requisiti che devono possedere le iniziative degli impianti da golf. Inoltre nel comma 5 dello stesso articolo si precisa che le realizzazioni di nuovi campi, e/o l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti, avvengono con oneri a totale carico degli investitori privati;
- l'Art. 3 specifica le agevolazioni e le premialità per la realizzazione degli impianti golfistici, e tratta accordi di programma, agevolazioni con strumenti di semplificazione procedurale ed amministrativa, nonché incentivi premiali sulle fattibilità urbanistiche ed edilizie nei territori comunali interessati, che non riguardano aspetti di carattere finanziario;
- l'Art. 4 non comporta oneri a carico del bilancio regionale avendo natura prettamente procedurale, al fine di acquisire tutte le intese, i pareri, i permessi, i nulla osta ed assensi, necessari per l'approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli impianti golfistici e delle eventuali strutture ricettive e di servizio turistico ad essi connesse.

Segue articolato della proposta di legge.

PROGETTO DI LEGGE

“Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici”

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di incrementare e destagionalizzare il turismo nell'ambito del territorio della regione Calabria e di promuovere, in ambito nazionale ed internazionale, la diffusione dell'attività sportiva del golf, programmando, con apposito Piano territoriale di coordinamento generale regionale (PTCR) sullo sviluppo di nuovi impianti di golf, giusta integrazione del Piano strategico regionale del turismo, ed in coerenza con le disposizioni normative del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), la realizzazione di un sistema regionale di impianti golfistici, nel rispetto del riparto di competenze fra Stato e Regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

2. Gli enti locali, singoli o consorziati tra loro, anche su eventuale proposta per lo sviluppo da parte di accertate società di settore (alberghiero e golf) possono proporre alla Regione una rete o un circuito golfistico dotato anche di offerta ricettiva per i turisti sportivi.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria), la conclusione di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento. La Regione, altresì, attua specifiche agevolazioni prevedendo strumenti di semplificazione procedurale ed amministrativa, nonché adotta incentivi premiali sulle fattibilità urbanistiche ed edilizie nei territori comunali interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 19/2002.

4. I progetti dei nuovi campi da golf devono:

a) essere compatibili con la tutela dei luoghi, senza impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati;

b) valorizzare l'ambiente naturale preesistente e incrementare il rapporto tra superficie complessiva e superficie da gioco;

c) armonizzare gli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta all'indispensabile e prevedere ampi spazi di vegetazione naturale privi di qualsiasi tipo di intervento umano;

d) ottenere il livello massimo di risparmio idrico ed energetico.

Art. 2
(Requisiti delle iniziative)

1. Gli impianti da golf, da contemplare a livello programmatico, prevedono ciascuno un numero minimo di 18 buche, su un'area di almeno 700.000 metri quadrati; essi sono costruiti secondo le specifiche tecniche e con i criteri per l'omologazione fissati dalla Federazione italiana golf (FIG), conformemente alle norme di tutela ambientale, paesaggistica, igienico-sanitarie e per il superamento delle barriere architettoniche, alle norme tecniche per le costruzioni, anche con l'impiego di tecnologie per il risparmio energetico, nonché alle norme in materia di impiantistica sportiva stabilite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'European golf association (EGA) e dall'International golf federation (IGF).
2. Gli impianti di cui al comma 1 si insediano nel pieno rispetto del contesto ambientale e culturale, integrato con infrastrutture di servizi compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici, secondo le disposizioni normative del QTRP.
3. Al fine del rispetto e della salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali, la progettazione dei singoli campi da golf è distinta in “impianto a verde” ed “impianto complementare” (volumetrie per servizi e /o ricettività turistica).
4. La superficie dell'impianto può prevedere strutture specifiche per un'adeguata ricettività turistico alberghiera, residenziale, club house, volumi di servizi accessori e parcheggio, da approvare, se non previste, in variante agli strumenti urbanistici comunali nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, comma 3, e secondo la procedura meglio esplicitata all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4.
5. Sono previste realizzazioni, con oneri a totale carico degli investitori privati, di nuovi campi, l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, perseguendo la migliore integrazione con le caratteristiche naturalistiche e morfologiche dei siti in cui si insediano ed evitando impatti significativi sull'ambiente.
6. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente legge:
 - a) enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro forme associative;
 - b) società e consorzi a capitale misto o interamente privato;
 - c) associazioni sportive regolarmente iscritte alla FIG;
 - d) società di capitali.

Art. 3
(Agevolazioni e premialità)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, favoriscono le iniziative volte alla realizzazione di impianti golfistici e, in caso di accertata carenza di strutture ricettive preesistenti nel territorio del circuito golfistico, sentite la Regione e la Provincia,

l'integrazione di strutture di ricezione residenziale e turistico-sportive direttamente connesse con gli impianti.

2. I progetti degli impianti golfistici e di quelli integrati da strutture ricettive e di servizio turistico-sportivo sono approvati nel rispetto della normativa ambientale, paesaggistica, idrogeologica e sanitaria e del riparto di competenze fra Stato e Regioni, secondo le procedure di cui all'articolo 4.

3. Nel caso di preesistenze di edifici e ruderi nelle aree degli impianti di cui all'articolo 2 - purchè non a valenza storico, ambientale, documentario, suscettibili di essere dichiarati beni culturali - quale premialità, al fine di incentivarne il recupero ed il loro riuso, le relative volumetrie da utilizzare non sono computabili nel novero della cubatura complessiva.

4. La realizzazione delle strutture ricettive di cui al comma 1, connesse e vincolate agli impianti golfistici, sono dimensionate proporzionalmente alla capacità ricettiva dei relativi campi da golf e, in ogni caso, con un indice di fabbricabilità territoriale premiale massimo di mc/mq 0,03 anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, e con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Procedura e semplificazione)

1. Al fine di acquisire tutte le intese, i pareri, i permessi, i nulla osta ed assensi comunque denominati, necessari per l'approvazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, comma 3, i progetti dei campi da golf e delle eventuali strutture ricettive e di servizio turistico - sportivo, corredati da apposito atto di convenzione che disciplina gli impegni assunti dalle amministrazioni locali e dagli investitori privati di cui all'articolo 5, sono sottoposti a conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), all'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) e all'articolo 14 della l.r. 19/2002.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la realizzazione dei campi da golf e delle strutture di ricettività turistico-sportiva e residenziale ad essi connesse è posta a totale carico degli investitori privati.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.